



Cooperazione e Sviluppo della canapa italiana - codice fiscale 97982440584
circonvallazione Clodia, 163/167 00195 Roma (RM) - tel: 0662284120 - fax 0662202048
email: info@canapasativaitalia.org - email: canapasativaitalia@gmail.com

VADEMECUM DELLA CANAPA SATIVA L.

Come comportarsi nelle varie situazioni e perché.

Una guida completa del settore

A cura degli Avv.ti Carlo Alberto Zaina e Giacomo Bulleri

VADEMECUM PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI	2
PREMESSA IN ORDINE ALL'ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA L. 242/2016 ANCHE AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO.	2
1a) ARGOMENTI NORMATIVI E DI CARATTERE LOGICO.	2
1b) POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI.	2
TIPOLOGIE DI PERQUISIZIONI E SEQUESTRI.	3
2a) PERQUISIZIONI AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	3
2b) PERQUISIZIONI A SEGUITO DI DECRETO DEL GIP FINALIZZATO AL SEQUESTRO PREVENTIVO (ART. 321 CO. 1 C.P.P.)	4
2c) DECRETO DI URGENZA DEL PM FINALIZZATO AL SEQUESTRO PREVENTIVO (ART. 321 CO. 3 BIS C.P.P.)	4
2d) SEQUESTRI E CONDOTTE	4
A) SEQUESTRO PROBATORIO	4
B) CONDOTTE CHE IL COMMERCIANTE DEVE TENERE IN CASO DI PERQUISIZIONE FINALIZZATA AL SEQUESTRO PROBATORIO.	4
VADEMECUM PER GLI AGRICOLTORI	6
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
IL FLOROVIVAISMO	6
IL DECALOGO DELL'AGRICOLTORE	8
RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI COMPETENTI	8
MUNIRSI DI SEMENTI CERTIFICATE	8
COMUNICARE L'AVVENUTA SEMINA	9
MUNIRSI DELLA DOCUMENTAZIONE FITOSANITARIA	9
CURARE IL FASCICOLO AZIENDALE	9
I CONTROLLI DA PARTE DELLE FF.OO.	9
COME COMPORTARSI IN CASO DI CONTROLLI	10
PRIMA LAVORAZIONE E TRASPORTO DELLA CANAPA	10
IL CONFERIMENTO DELLA CANAPA A TERZI	10
LA VENDITA DIRETTA	11



Cooperazione e Sviluppo della canapa italiana - codice fiscale 97982440584
circonvallazione Clodia, 163/167 00195 Roma (RM) - tel: 0662284120 - fax 0662202048
email: info@canapasativaitalia.org - email: canapasativaitalia@gmail.com

VADEMECUM PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

**PREMESSA IN ORDINE ALL'ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA L. 242/2016
ANCHE AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO.**

1a) ARGOMENTI NORMATIVI E DI CARATTERE LOGICO.

Le ragioni che la dottrina ha addotto a sostegno dell'applicabilità della l. 242/2016, anche in favore dei commercianti derivano da due filoni.

- Il primo si incentra su di un'interpretazione testuale della rubrica del complesso normativo che recita testualmente LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242 Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Dunque, la osservazione preliminare da effettuare è quella che il legislatore (pur nelle intrinseche contraddizioni in cui incorre con la legge in questione) non intende considerare solo il fenomeno della coltivazione, bensì pure la successiva filiera agroindustriale della canapa.

- Il secondo appare di natura logica. Si è sempre sostenuto che la L. 242/2016 non esaurisce il suo effetto solo riguardo l'attività coltivativa, ma estende la sua influenza anche sui successivi passaggi commerciali. Non si può affatto creare una sorta di cesura che limiti la garanzia riconosciuta ex lege (art. 4 co. 5 e 7) al prodotto preso in esame solo nella fase di coltivazione e non già al medesimo prodotto (privo di qualsivoglia mutamento), una volta che sia stato posto in commercio, quale naturale risultato lecito dell'attività coltivativa. A conforto di questa tesi è intervenuta la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole del 22 maggio 2018 n. 70, che ha ricondotto alla categoria del florovivaismo, le infiorescenze (lett. g), e così ha superato e risolto ogni vexata quaestio di natura ermeneutica, rendendo definitivamente lecito il commercio delle stesse.

1b) POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI.

Ad ulteriore conferma dell'assunto sono intervenute *medio tempore* alcune pronunzie giurisprudenziali (Tribunale del Riesame di Asti 4 luglio 2018, Tribunale del Riesame di Rieti 26 luglio 2018, Tribunale del Riesame di Macerata 11 luglio 2018 e Tribunale del Riesame di Ancona 27 luglio 2018)¹ le quali sostanzialmente hanno riconosciuto la liceità del commercio di infiorescenze, purchè sempre nel rispetto dei limiti sanciti dalla L. 242/2016, e, pertanto, la validità, anche in ambito commerciale delle guarentigie previste dall'art. 4 della legge citata.

In relazione alla presunta illiceità del commercio di infiorescenze si deve ricordare la recente pronunzia del Tribunale del Riesame di Rieti 26/6- 26/7/18).

La pronunzia è rilevante, in quanto, pur rigettando il riesame proposto avverso il decreto di convalida reso dal Pm di Rieti, il Collegio afferma testualmente che "...la commercializzazione di prodotti derivati

dalla canapa con concentrazione di THC uguale o inferiore allo 0,6% ricade nell'ambito di applicazione della L. 242/2016 derogatoria al dpr 309/1990. Quanto all'effetto liceativo della novella, l'allegata circolare ministeriale del 22.5.2018 ha effettivamente interpretato la legge 242/16 nel senso di consentire, nei limiti della tolleranza dell'indicato principio attivo, non solo la coltivazione ma altresì la vendita ed il consumo finale di tali prodotti perfino con riferimenti a semilavorati; destinazione altresì logicamente riconducibile alla intermediazione in sé non avendo alcuna ragion d'essere l'autorizzazione alla mera coltivazione o detenzione per una impresa che non possa reimpiegare in alcun modo il proprio lavorato sul mercato.....escludendo utilizzazioni illecite del consumatore (ad es. il fumo o la subcessione a minori) le quali non possono essere ascritte in via oggettiva al commerciante, deve ritenersi lecita l'attività di detenzione ma altresì di commercializzazione, intermediazione e, la presupposta pubblicizzazione di tali prodotti – ove rispondenti ai requisiti tecnici fissati dalla legge 242/2016 -, anche a mezzo internet, non trovando applicazione l'art. 84 d.p.r. 309/90”.

Dunque, risultano ammissibili

- 1) coltivazione e detenzione
- 2) commercializzazione ed intermediazione
- 3) pubblicità dei prodotti, purché conformi ai requisiti previsti dalla L. 242/2016.

La pronuncia appena ricordata è confermata da altre pronunzie e in special modo da quella del Tribunale del Riesame di Ancona del 27/7- 1/8/2018, che respingendo l'appello del PM avverso il rigetto del GIP di convalida di sequestro di urgenza ha sostenuto che **“la coltivazione di canapa con percentuali di THC tra lo 0,2 e lo 0,6% e la successiva commercializzazione dei suoi derivati deve, dunque, ritenersi lecita, non essendo prevista l'adozione di alcuna misura atta a distruggere la coltivazione, impedendone l'utilizzo”**.

¹ Il Tribunale di Asti ha rilevato, infatti, come: **“L'aspetto comunque più innovativo della nuova disciplina è indubbiamente insito nella circostanza che si pone come lex specialis rispetto alla disciplina offerta dal dpr 309 /90, introducendo un limite di tolleranza legale in materia di presenza di THC addirittura superiore a quello individuato in alcune pronunzie dalla Suprema Corte di Cassazione che ha determinato la soglia nello 0,5%.”**.

TIPOLOGIE DI PERQUISIZIONI E SEQUESTRI.

Affinchè il commerciante possa fare valere i propri diritti in situazioni che si prestano ad evidenti condizioni di concitazione e di tensione sovente determinate sia dalla sorpresa che dalla incomprendibilità dell'avvenimento, quali risultano – di solito - le prime fasi di una perquisizione o di un sequestro, è necessario sapere che

A) Le perquisizioni sono necessariamente finalizzate a sequestri di qualcosa di illecito che l'Autorità ricerca. Può sembrare un'ovvietà, ma non lo è affatto anche perché il sequestro non costituisce esito automatico della perquisizione.

B) esistono tre tipologie di perquisizioni.

2a) PERQUISIZIONI AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

(ART. 347 E SEGG. C.P.P. e 103 CO. 2/3 DPR 309/90).

Questo tipo di perquisizioni mira ad acquisire prove dell'illecito che le forze dell'ordine ipotizzano come commesso.

L'eventuale sequestro che venga operato ha natura “probatoria” ed il relativo verbale deve essere trasmesso entro e non oltre le 48 ore al PM che può convalidare sia la perquisizione (comunque ai sensi dell'art. 352 u.co. c.p.p.) sia il sequestro ai sensi dell'art. 355 c.p.p. .

2b) PERQUISIZIONI A SEGUITO DI DECRETO DEL GIP FINALIZZATO AL SEQUESTRO PREVENTIVO (ART. 321 CO. 1 C.P.P.)

2c) DECRETO DI URGENZA DEL PM FINALIZZATO AL SEQUESTRO PREVENTIVO (ART. 321 CO. 3 BIS C.P.P.)

Le perquisizioni disposte da magistrati (GIP o PM) sono dichiaratamente strumentali a prevenire l'aggravamento o la commissione di nuovi reati, bloccando cose pertinenti al reato.

In questo caso non vi è un controllo successivo dell'attività delle ff.oo. da parte del magistrato, quanto piuttosto una vera e propria autorizzazione preventiva a procedere.

2d) SEQUESTRI E CONDOTTE

A) SEQUESTRO PROBATORIO

Come detto, si tratta del sequestro di cose che la polizia giudiziaria ritenga o costituenti corpi di reato, oppure, pur non appartenendo alla categoria indicata, risultino, comunque, meritevoli di ulteriore verifiche e/o analisi di natura investigativa od ancora connesse a livello probatorio con la condotta illecita che venga ipotizzata.

Si tratta del tipo di sequestro che maggiormente viene operato nei confronti dei commercianti di prodotti a base di canapa.

Come è detto esso è soggetto necessario al vaglio del PM che deve ricevere il verbale entro e non oltre 48 dall'atto e deve convalidarlo nelle successive 48 ore.

Il decreto di convalida del sequestro può essere impugnato con il ricorso al Tribunale del Riesame (ai sensi dell'art. 324 c.p.p.) come previsto dal co. 3 dell'art. 355 c.p.p. entro 10 giorni dalla notifica.

B) CONDOTTE CHE IL COMMERCIANTE DEVE TENERE IN CASO DI PERQUISIZIONE FINALIZZATA AL SEQUESTRO PROBATORIO.

1) Ricordate che le ff.oo. (Carabinieri, GdF o Polizia di Stato) possono entrare nel Vs. negozio di iniziativa, in virtù del disposto dei co. 2e 3 dell'art. 103 Dpr 309/90, cioè senza essere muniti di decreto emessi da PM o giudici.

INUTILE, QUINDI, FARE POLEMICHE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL'INIZIATIVA DI P.G., O RIFIUTARSI DI ADERIRE ALLE RICHIESTE CHE VI VERRANNO AVANZATE.

2) Abbiate sempre a portata di mano i documenti concernenti le infiorescenze, le talee ed i prodotti che ponete in commercio.

I DOCUMENTI DA ESIBIRE O DA PRODURRE IMMEDIATAMENTE IN COPIA DEVONO ESSERE

- certificati di analisi che si riferiscano direttamente ai prodotti che le ff.oo. intendono sottoporre a sequestro, e che indichino i limiti di THC contenuti,

- dichiarazioni di conformità alle varietà stabilite dalla diret. UE 53/2002 dei semi usati per coltivazione da cui sono derivati i prodotti che detenete per la vendita, **(NON SOTTOVALUTATE QUESTA DOCUMENTAZIONE CHE E' PRIORITARIA A QUALSIASI ALTRA E PRETENDETELA DAI COLTIVATORI),**

- fatture che riportino i riferimenti esatti ai prodotti detenuti ed ai certificati di analisi che produrrete.

I DOCUMENTI SOPRA INDICATI SONO FONDAMENTALI.

I documenti fiscali non possono sostituire i certificati, anche se l'indicazione di questi ultimi nelle fatture può essere sempre utile.

Verificate che gli inquirenti acquisiscano tali documenti e, successivamente ne facciano menzione nei verbali che redigeranno

3) **PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PRENDETE IMMEDIATO CONTATTO, OPPURE**

INDIVIDUATE UN AVVOCATO CHE SIA EFFETTIVAMENTE SPECIALIZZATO NELLA MATERIA DEGLI STUPEFACENTI (E DELLA L. 242/2016) E CONSULTARSI CON LUI.

Diffidate da chi vi darà garanzie di sorta (dicendovi che non vi è problema), da chi autoreferenzialmente si definisca esperto in materia.

Cercate di capire il livello di preparazione del professionista. E' un vostro diritto!

Tale iniziativa - a mio avviso - è fondamentale per il prosieguo di un eventuale procedimentale penale a Vs. carico e, soprattutto, nelle primissime fasi che stiamo esaminando.

La parte ha diritto a telefonare al difensore prescelto - senza ostacoli da parte delle ff.oo. (che sovente mal gradiscono tali scelte che possono ostacolare la celerità e sommarietà dell'intervento) - ed ad una persona di propria fiducia.

In assenza - sempre gradita dalle ff.oo.- di tale opzione, gli inquirenti provvedono a nominare un difensore di ufficio - reperito attraverso un sistema di callcenter -.

Ricordate che nella stragrande maggioranza dei casi il difensore di ufficio non è di facile reperibilità, non è disponibile a presenziare alle operazioni in corso, e, soprattutto, oltre ad essere allo stato poco interessato alle vicende dell'indagato, può non avere le competenze richieste in materia di stupefacenti.

4) RICORDATE CHE E' COMUNQUE VS. DIRITTO, OVE IL DIFENSORE NON POTESSE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO, QUELLO DI CHIEDERE CHE COMUNQUE ALLE OPERAZIONI DI PERQUISIZIONE PARTECIPI UNA PERSONA DI VS. FIDUCIA, CHE CONTROLLERÀ COME LE FF.OO. PROCEDONO NEL CONTROLLO DEI LUOGHI.

Chiarite preventivamente quali ambienti debbano formare oggetto di controllo, atteso che ovviamente le ff.oo. tendono ad ampliare – sovente

– la zona oggetto dell'accesso, ricomprendendo ambienti non dovuti, ivi ricomprendendo anche l'abitazione dell'indagato.

Pretendete che venga perquisito un luogo per volta così che voi possiate tenere tutto sotto controllo.

5) Per quanto attiene alla verbalizzazione delle attività di perquisizione e sequestro ricordate che è Vs. diritto:

-FARE INSERIRE LE VS. OSSERVAZIONI A VERBALE (SEMPRE CHE NON SI TRATTI DI

- QUESTIONI IRRILEVANTI)

- CONTROLLARE E RILEGGERE IL CONTENUTO DEI VERBALI PRIMA DI SOTTOSCRIVERLI

- PRETENDERE DI FARLI ESAMINARE AL DIFENSORE, ANCHE SE NON PRESENTE, SE VI FOSSERO ASPETTI POCO CHIARI,

- RICHIEDERE L'IMMEDIATO (E NON DIFFERITO) RILASCIO DI COPIA DI QUALSIASI DOCUMENTO CHE VI VENGA RICHiesto DI SOTTOSCRIVERE E DI TUTTI QUELLI CHE ATTESTINO LE OPERAZIONI, COMPRESO IL VERBALE DI IDENTIFICAZIONE.

5) RICORDATE CHE AVETE LA FACOLTÀ DI NON SOTTOSCRIVERE I VERBALI.

Questa è una scelta estrema di cui dovete essere coscienti. Essa può essere adottata solo quando le ff.oo. abbiano redatto uno o più verbali il cui contenuto venga contestato, oppure quando venga lesa uno dei diritti sopraelencati.

In ogni caso avete sempre diritto a copia del verbale (che dovete pretendere) che presenterà la dizione “SI RIFIUTA DI FIRMARE MA RICEVE COPIA DELL'ATTO”.

6) NEL CORSO DELLA PERQUISIZIONE RIMANETE IL PIÙ POSSIBILE CALMI E SIATE COLLABORATIVI NEI LIMITI ENTRO I QUALI LA PERQUISIZIONE HA CORSO.

Se si tratta di perquisizione personale, ricordate che essa va effettuata nel rispetto del decoro della persona, perchè troppe volte si viene a conoscenza di eccessi (se non addirittura di abusi) che sono mortificazioni vere e proprie della dignità dell'indagato

8) NON FATEVI PRENDERE DALLA FOGA E DALL'ANGOSCIA DI CHIARIRE LE ACCUSE, NELLA SPERANZA DI CHIUDERE IMMEDIATAMENTE LA VICENDA.

Potreste, invece, complicare, in realtà a vostro detrimento la vostra situazione, finendo per fornire agli inquirenti elementi di prova o convincimenti di responsabilità a vostro carico, poi insuperabili.

Le dichiarazioni senza difensore possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 351 c.p.p., come sommarie spontanee informazioni ed il loro contenuto è utilizzabile processualmente.

VADEMECUM PER GLI AGRICOLTORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Come oramai noto la coltivazione della canapa industriale è pienamente lecita ai sensi delle previsioni di cui alla L. n. 242/2016.

Tale legge, infatti, ha stabilito norme di sostegno e promozione della filiera produttiva della canapa sativa L. “quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione” Sempre sotto il profilo delle definizioni la legge riguarda le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del DPR 309/1990 (T.U. Stupefacenti) come previsto, peraltro, dall'art. 26 del medesimo decreto.

La L. n. 242/2016 prevede:

- 1) La coltivazione della canapa sativa L. è lecita senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva.
- 2) Gli obblighi del coltivatore (art. 3) sono limitati alla conservazione del cartellino attestante l'iscrizione nel catalogo comune delle specie delle piante agricole per almeno 12 mesi e della fattura di acquisto delle sementi per i tempi previsti dalla normativa fiscale.
- 3) La legge (art. 4) prevede un sistema di controlli delegati ai Carabinieri Forestali che, comunque, devono rispettare le previsioni di cui all'allegato XI del reg. UE n.1122/2009 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- 4) La L. n. 242/2016 prevede un sistema di controlli sulle coltivazioni volto espressamente a tutelare l'agricoltore. Qualora infatti il limite dello 0,2% di THC venga superato alcuna conseguenza è posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni della L. n. 242/2016 fino allo 0,6%; Oltre lo 0,6% può essere disposto il sequestro o la distruzione delle coltivazioni, ma anche in questo caso “è esclusa la responsabilità dell'agricoltore”.

Pertanto le coltivazioni con valori accertati entro la soglia dello 0,6% non possono essere distrutti a tutela – evidentemente – del raccolto e dell'investimento economico iniziale effettuato dall'agricoltore.

Sulla base delle indicazioni della L. n. 242/2016 la coltivazione di canapa sativa L. ha avuto un notevole impulso ed una rilevante diffusione con la nascita di numerose aziende agricole che hanno scelto di dedicarsi a tale coltura con particolare riferimento alla produzione delle infiorescenze.

La destinazione florovivaistica delle coltivazioni di canapa merita quindi un apposito focus ed un particolare approfondimento.

IL FLOROVIVAISMO

Un particolare approfondimento merita la tematica delle coltivazioni destinate al florovivaismo.

Tra le destinazioni di utilizzo della canapa, infatti, l'art. 2 lett. g) della L. n. 242/2016 ha introdotto la liceità delle coltivazioni di canapa destinate al florovivaismo comprendendo tutte quelle attività di produzione e commercializzazione di fiori recisi e piante ornamentali organizzate in serre o vivai.

Sul punto, a seguito della diffusione nella prassi della propagazione di talee ossia della modalità di riproduzione della pianta per via agamica, il MIPAAF è intervenuto con la circolare n. 5059 del

22.05.2018 precisando come:

1. E' consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato;
2. Non è consentita la riproduzione per via agamica di materiali destinati alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa ottenuti;
3. Gli obblighi a carico del vivaista sono i medesimi previsti per l'agricoltore ai sensi dell'art. 3 L. n. 242/2016 (conservazione cartellino semente e fattura di acquisto per dodici mesi);
4. Libera vendita di piante ornamentali di canapa senza necessità di autorizzazione;
5. Attività vivaistica regolamentata da artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 214/2005 (ossia la normativa di settore per l'esercizio di qualunque attività florovivaistica);
6. Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell'ambito della di applicazione della L. n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente.

Analizzando le indicazioni del MIPAAF, è evidente come:

- a) la pianta di canapa possa essere prodotta e riprodotta esclusivamente da seme certificato con esclusione di provenienze da sementi ibride o comunque non certificate. Appare pertanto evidente come la *ratio* della norma sia quella di rafforzare il concetto di tracciabilità dell'origine certificata della canapa sativa L. coltivata proprio della L. n. 242/2016 ed escludere modalità di riproduzione che possano ledere gli interessi di coloro che detengono i diritti di riproduzione delle varietà certificate.
- b) Risulta vietata la riproduzione per "via agamica" delle piante di canapa di materiali destinati alla produzione per successiva commercializzazione. Tale previsione determina l'illiceità della produzione di talee ai fini della commercializzazione dei prodotti dalle medesime ottenuti (es. canapa light). Al tempo stesso, accanto ad una interpretazione restrittiva fondata sulle indicazioni della superiore lett. a), si potrebbe ipotizzare un'interpretazione estensiva secondo cui l'esclusione risulterebbe circoscritta ai prodotti ottenuti dalla pianta propagata per via agamica, quale ad esempio l'infiorescenza. In tale prospettiva si potrebbe ammettere la commercializzazione della sola pianta così riprodotta quale pianta ornamentale (di cui, peraltro, è prevista dalla medesima circolare la libera commercializzazione senza necessità di alcuna licenza da parte del punto 4. della medesima circolare) o per usi interni aziendali. In ogni caso la riproduzione per via agamica è un settore particolare tuttora in evoluzione. Le indicazioni di cui sopra si fondano su possibili interpretazioni del dettato letterale della circolare del MIPAAF che – allo stato – rappresenta l'unico riferimento normativo della materia.
- c) È lecita la vendita di piante di canapa ornamentali senza alcuna autorizzazione. Tale previsione risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di dettaglio vigente in materia.
- d) Il florovivaista è tenuto a rispettare le prescrizioni dell'art. 3 della L. n. 242/2016 (circa l'obbligo di conservazione del cartellino delle sementi impiegate e della fattura di acquisto delle stesse), nonché gli artt. 19 e 20 D.lgs. n. 214/2005 circa il possesso delle dovute autorizzazioni fitosanitarie presso i competenti Organi regionali.
- e) L'importazione di piante di canapa esula invece dall'ambito di applicazione della L. n. 242/2016 rientrando pertanto nella generale normativa comunitaria e nazionale in materia. Ciò si traduce, come sopra esposto, nella presumibile possibilità di importare piante di canapa da altri Paesi rispettando la normativa vigente in tali Paesi, con particolare riferimento alla normativa circa il passaporto delle piante.

Concludendo la coltivazione di canapa sativa L. è pienamente ammessa in Italia purchè vengano impiegate sementi certificate iscritte nel catalogo delle varietà delle specie di piante agricole oppure vengano impiantate piante di canapa sativa L. germinate da semi di tali varietà.

In ogni caso l'agricoltore è tenuto alla sola conservazione della fattura di acquisto e dei documenti attestanti la tracciabilità delle sementi o delle piante utilizzate.

E' ammissibile altresì, allo stato, ritenere che sia consentita la coltivazione sia in pieno campo (outdoor) che in locali adibiti (indoor) dal momento che la normativa non prevede alcuna distinzione al riguardo in forza del riferimento alle coltivazioni destinate al florovivaismo di cui all'art. 2 lett. g) della L. n. 242/2016.

Tali attività sono da ritenersi limitate ai soli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., nella cui

categoria rientrano per consolidata giurisprudenza anche i florovivaisti.

IL DECALOGO DELL'AGRICOLTORE

In primo luogo è fondamentale individuare la parte della filiera produttiva della canapa in cui si intende collocare la propria attività, nonché le finalità produttive della coltivazione. Destinare un campo alla produzione di seme, fibra o fiori di canapa comporta scelte diverse con obiettivi ed investimenti diversi. Avere le idee chiare circa l'attività che vi sa ad intraprendere costituisce un presupposto imprescindibile per ottenere buoni risultati. Ma vediamo in 10 punti le condotte che possono essere indistintamente consigliate ai canapicoltori.

1. RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI COMPETENTI

Il settore della canapa industriale è, per sua stessa definizione, un settore a carattere "industriale produttivo" e limitato a soggetti professionisti che operano nel settore agricolo che intendono avviare una impresa agricola o investire in un'azienda già esistente.

Prima di intraprendere la canapicoltura, magari attratti dal miraggio del facile guadagno, è assolutamente consigliabile rivolgersi a professionisti che vi possano assistere nella fase di start-up individuando le soluzioni giuridiche e fiscali – oltre che agronomiche - migliori sulla base delle singole esigenze e delle varie situazioni; scegliere la forma societaria ed il conseguente regime fiscale è un requisito essenziale per la buona riuscita di ogni attività.

Analoghe considerazioni possono valere per coloro che pur essendo già imprenditori agricoli vogliono intraprendere la canapicoltura al fine di diversificare la propria produzione. Consultare un esperto in materia è il modo migliore per comprendere le criticità del settore, prevenire le problematiche legali e rendere produttiva la propria attività.

Di pari importanza l'assistenza tecnico-agronomica da parte di soggetti con comprovata esperienza nel settore che possano assistere l'agricoltore nella scelta delle sementi, nell'analisi dei terreni, nelle tecniche di coltivazione e raccolto ecc.

2. MUNIRSI DI SEMENTI CERTIFICATE

Per canapa industriale si intende la canapa ottenuta da sementi certificate iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, munite del relativo cartellino e con valori di THC inferiori allo 0,2%. Pertanto condicio sine qua non per intraprendere la canapicoltura è munirsi di sementi certificate.

L'impiego di sementi non iscritte in tali elenchi o ibride NON consente di godere delle tutele della L. n. 242/2016.

E' quindi consigliabile rivolgersi a soggetti professionali che vendono tali sementi, evitando soggetti improvvisati, e chiedendo sempre - unitamente alle sementi - la consegna dell'originale del cartellino attestante l'iscrizione delle sementi nel catalogo indipendentemente dalla quantità acquistata.

In merito alle annose questioni della divisibilità di sacchi di sementi, all'utilizzo di fotocopie del cartellino occorre sottolineare che se da un lato la legge non parla di originali, appare evidente come la ratio sia quella di garantire la tracciabilità delle sementi. Pertanto è assolutamente consigliabile pretendere la consegna degli originali dei cartellini anche in caso di acquisto di quantità di sementi inferiori ai 25 kg (sul mercato vi sono rivenditori che si sono già attrezzati per rilasciare tali cartellini anche per quantità minime di sementi). Lo scopo della legge è garantire la tracciabilità non tutelare gli interessi dei produttori di sementi.

Si ricorda che il MIPAAF consente la divisione dei sacchi di sementi tra più soggetti soltanto nelle aree montane, data la condizione di naturale svantaggio.

Eventuali divisioni dovrebbero essere comunicate al MIPAAF ed alle FF.OO. ed eseguite attraverso il CREA, ma la procedura risulta piuttosto complessa.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui anziché le sementi si vogliono utilizzare piantine di canapa da trapiantare nel terreno.

Anche in questo caso è necessario chiedere al venditore di consegnare – unitamente alle piante - la documentazione attestante la germinazione da seme, il relativo cartellino e che le piante siano accompagnate dal passaporto fitosanitario.

Come precisato dalla circolare n. 5059 del 22.05.2018 del MIPAAF il florovivaista è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 242/2016 (conservazione cartellino e fattura di acquisto).

3. COMUNICARE L'AVVENUTA SEMINA

La coltivazione di canapa industriale NON necessita di alcuna autorizzazione preventiva. Resta il fatto che è tuttora necessario eseguire la comunicazione di avvenuta semina ai Carabinieri Forestali per gli agricoltori che intendono accedere al regime degli aiuti comunitari (premio PAC).

Si consiglia in ogni caso di mantenere la prassi della comunicazione di semina in modo da farsi conoscere dalle locali FF.OO. ed instaurare un clima di collaborazione e trasparenze che ha dimostrato rappresentare il miglior sistema di prevenire contestazioni, controlli e problemi in azienda. E' intuibile come le FF.OO. che hanno ricevuto a primavera la comunicazione di semina (soprattutto nei piccoli Comuni) sono già preparati ad avere a che fare con un produttore di canapa di cui hanno già esaminato la documentazione e magari – salvo segnalazioni particolari – non hanno interesse a fare controlli nella vostra azienda se non i controlli di routine previsti dalla legge.

Viceversa non eseguire la comunicazione comporta che ogni singolo agente di Pubblica Sicurezza che intraveda le vostre piante o riceva una segnalazione da parte di terzi sarà "invogliato" a verificare la vostra azienda e la vostra coltivazione di canapa di cui era all'oscuro.

4. MUNIRSI DELLA DOCUMENTAZIONE FITOSANITARIA

La legge non pone limiti né specifiche per cui, ad oggi, è possibile coltivare anche in indoor rientrando nella nozione di coltivazioni destinate al florovivaismo di cui alla lett. g) dell'art. 2 L. n. 242/2016.

Si ricorda che il florovivaista è di per sé un imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. e deve essere munito delle autorizzazioni fitosanitarie regionali di cui agli artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 214/2005.

Se da un lato è vero che tali autorizzazioni sono necessarie solo per coloro che intendono commercializzare piante con soggetti terzi professionisti (mentre non sono previste per la vendita di fiori recisi), è pur sempre consigliabile che coloro che utilizzano la piantumazione di piantine di canapa in luogo della semina "tradizionale" o che producono infiorescenze siano comunque in possesso di tali autorizzazioni.

L'iter per ottenerle presso i competenti uffici fitosanitari regionali è piuttosto semplice e nella prassi hanno dimostrato di essere un ottimo strumento di tutela per le aziende agricole.

Lo stesso MIPAAF, con la circolare n. 5059 del 22.05.2018 ha chiarito come le infiorescenze siano i prodotti della filiera florovivaista e che il florovivaista debba essere in possesso della documentazione prevista dal D.Lgs. n. 214/2005.

Essere in possesso di tali autorizzazioni ha dimostrato nella prassi di rappresentare un ottimo sistema per prevenire eventuali contestazioni.

5. CURARE IL FASCICOLO AZIENDALE

Come per ogni altra coltura, è necessario che l'agricoltore curi la tenuta del proprio fascicolo aziendale. Nella fattispecie della canapicoltura è opportuno che il fascicolo aziendale sia composto dall'originale del cartellino delle sementi (o documentazione equipollente in caso di acquisto di piantine), dalla fattura di acquisto delle medesime, da copia della comunicazione di avvenuta semina, da copia delle eventuali autorizzazioni fitosanitarie e da copia di eventuali analisi eseguite su campioni della coltivazioni.

Tale fascicolo deve essere esibito in ogni caso di richiesta da parte delle Autorità competenti.

6. I CONTROLLI DA PARTE DELLE FF.OO.

In base all'art. 4 della L. n. 242/2016 i soggetti abilitati ad eseguire i controlli sono i Carabinieri Forestali, salvo altre FF.OO. che possono intervenire in funzione di P.G. (ad

esempio in caso di segnalazioni di vicini e confinanti che hanno scorto la vostra coltivazione e sono vivamente preoccupati di avere un novello Pablo Escobar come concittadino!!).

In ogni caso, indipendentemente dal motivo del controllo, le modalità sono regolate dall'art. 4, il quale prevede come i controlli debbano essere eseguiti in conformità con la normativa comunitaria (v. all. XI del Reg. UE n. 1122/2009 di cui si consiglia la lettura) e degli artt. 1 e 2 della L. n. 116/2014 (circa i controlli presso le aziende agricole).

Qualora le FF.OO. intendano procedere al prelevamento di campioni, ciò deve essere eseguito in

contraddittorio con l'agricoltore che ha diritto al rilascio di un campione per le controanalisi. Secondo la legge ogni ulteriore sanzione deve seguire l'accertamento dei valori di principio attivo ad esito delle analisi di laboratorio.

Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni può avvenire su ordine della A.G. soltanto qualora, ad esito dei controlli, i livelli di THC risultino superiori allo 0,6%.

In ogni caso alcuna conseguenza potrà mai essere posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le previsioni di legge sopra descritte.

7. COME COMPORTARSI IN CASO DI CONTROLLI

In caso di controlli, indipendentemente dal motivo che li hanno originati, valgono SEMPRE le regole generali di condotta in caso di controlli da parte delle FF.OO. Evitate polemiche inutili, non agitatevi né fatevi prendere dalla fretta di voler chiudere immediatamente la questione. Ciò non è possibile. Al contrario occorre consultarsi con un avvocato specialista della materia, dimostrarsi collaborativi, esibire la documentazione presente nel fascicolo aziendale ed essere consci dei propri diritti. Il che comporta conoscere con esattezza l'iter previsto dalla legge per i controlli sopra descritto. Qualora le FF.OO., in barba alle previsioni di legge, vogliano comunque sottoporre a sequestro le vostre coltivazioni, accertatevi di essere nominati custodi delle coltivazioni in modo da poter curare le piante e non perdere il raccolto nel tempo necessario al vostro avvocato per risolvere la questione. In tali ipotesi mostratevi ancora più collaborativi e "comprensivi", ricordate che avete il diritto di precisare a verbale l'illegittimità del provvedimento o l'eventuale mancato rispetto delle procedure di cui sopra. In ogni caso leggete con attenzione il verbale prima di firmarlo ed in extrema ratio, qualora non vi sia consentito di verbalizzare le vostre precisazioni o se trovate il verbale non conforme, vi potete rifiutare di firmarlo.

Dopodiché non disperate, contattate un avvocato esperto nella materia che saprà cogliere le eventuali illegittimità del verbale e far dissequestrare la vostra piantagione.

8. PRIMA LAVORAZIONE E TRASPORTO DELLA CANAPA

Recentemente sono stati adottati vari disciplinari da parte delle associazioni di categoria che indicano le buone pratiche agricole da seguire anche per le fasi di raccolta ed essiccazione. La scelta dei locali in cui eseguire le fasi di prima lavorazione della canapa dipende dalla destinazione di utilizzo prescelta. E' evidente che un locale per produzioni alimentari abbia requisiti diversi da uno destinato ai cosmetici o alla fibra.

Nel caso specifico delle infiorescenze è consigliabile, indipendentemente dalla destinazione, consultare un esperto agronomo che possa individuare gli ambienti più idonei per l'essiccazione onde evitare la formazione di sostanze dannose per la salute.

Nella fase di lavorazione e prima trasformazione della canapa si potrebbe rendere necessario il trasporto della canapa, soprattutto in tutte quelle realtà che non eseguono tali fasi in azienda ma si affidano a terzi oppure nel caso di trasporto di campioni per eseguire analisi di laboratorio o prove commerciali.

In questo caso è necessario che la canapa sia sempre trasportata su mezzi aziendali (l'agricoltore-produttore ha la facoltà di trasportare la canapa con mezzi propri altrimenti è necessario rivolgersi a vettori professionisti iscritti negli appositi elenchi) ed accompagnare il trasporto con regolare DDT recante le indicazioni della tracciabilità del prodotto. E' altresì consigliabile che il DDT venga accompagnato da copia della documentazione presente nel fascicolo aziendale.

9. IL CONFERIMENTO DELLA CANAPA A TERZI

Per quanto riguarda il conferimento della canapa a terzi è consigliabile disaminare con attenzione i contratti di ritiro che vengono proposte dalle varie aziende operanti nel mercato. Leggete con attenzione i termini e le condizioni che vi vengono proposte prima di accettare. In molti casi vengono indicati requisiti di qualità specifici del prodotto da conferire a pena di inefficacia del contratto. Prima di sottoscrivere un contratto è consigliabile rivolgersi al vostro avvocato di fiducia che potrà consigliarvi in merito.

In ogni caso l'agricoltore che conferisce la propria produzione a terzi (fiori, semi o fibra) non incorre in particolari problematiche, ma anzi il conferimento a terzi dei prodotti coltivati rappresenta la naturale chiusura della filiera agricola.

10. LA VENDITA DIRETTA

L'agricoltore ha anche la facoltà di vendere direttamente i prodotti ottenuti con alcune differenziazioni.

La vendita di piante ornamentali non presenta particolari problematiche come specificato dalla stesso MIPAAF con la circolare n. 5059 del 22.05.2018.

Nel caso di vendita di altri prodotti (olio, farine, infiorescenze ecc.) è necessario coordinare la normativa in materia di canapa con le varie normative di settore secondo le varie destinazione di utilizzo dei prodotti, anche a livello tecnico- amministrativo.

Anche in questo caso è fondamentale rivolgersi ad un consulente esperto nel settore che possa aiutare l'agricoltore a creare un proprio brand ed assistere la vostra attività commerciale.

Milano, 29.08.2018